



*N. 516 di repertorio*

Tra la IBM Italia S.p.A., con sede in Milano, Via  
Pirelli 18, in persona del suo Vice Presidente Con-  
sigliere Delegato e legale rappresentante Sig. Luigi  
Castaldi

e

l'Università degli Studi di Pisa, in persona del suo  
 Rettore Magnifico Prof. Alessandro Faedo

P r e m e s s o

- che in data odierna è stata stipulata tra le parti  
una convenzione avente per oggetto l'istituzione,  
presso l'Università degli Studi di Pisa (qui di se-  
guito per brevità denominata "Università") di un  
"Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettroni-  
co" (qui di seguito per brevità denominato "Centro")

è stato convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1

Nel caso in cui nel corso dell'attività di ricerca  
del Centro si pervenga ad invenzioni, ritrovati o  
metodi tutelabili da brevetto e suscettibili di con-  
seguente sviluppo industriale, aventi per oggetto  
modifiche, aggiunte o altri perfezionamenti al Siste-  
ma IBM od a qualsiasi altro apparato in qualunque mo-  
do collegato al Sistema IBM posto a disposizione del  
Centro, l'Università concede alla IBM Italia S.p.A.

(qui di seguito per brevità denominata "IBM") alla IBM Corporation di New York ed a tutte le società consociate di ciascuna di entrambe (qui di seguito per brevità denominate "Consociate") il diritto di prelazione su tale brevetto o brevetti.

#### Art. 2

Quale corrispettivo del contributo della IBM alle attività del Centro, l'Università concede inoltre alla IBM ed alle sue Consociate una licenza non esclusiva e gratuita per l'uso, in qualunque paese del mondo, di qualsiasi brevetto ottenuto dall'Università a tutela delle invenzioni, ritrovati e metodi cui si pervenga nel corso dell'attività del Centro e suscettibili di sfruttamento nel settore delle macchine per la elaborazione dei dati e relativi componenti, dispositivi e apparecchiature connesse di ogni genere.

#### Art. 3

Nell'eventualità che l'Università decida di non avanzare alcuna domanda di brevetto a tutela delle stesse invenzioni, ritrovati o metodi suscettibili di sfruttamento industriale di cui sopra, entro sei mesi dalla data in cui tale domanda sarebbe possibile, l'Università comunicherà per iscritto tale decisione alla IBM e, a seguito di eventuale richiesta scritta che la IBM le farà pervenire entro i 90 giorni successivi

a tale comunicazione, concederà alla IBM il diritto a depositare tale domanda in proprio nome e conto, e compatibilmente con le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

#### Art. 4

Non sarà ammessa al Centro alcuna persona che non assuma, nei confronti dell'Università, l'impegno di cedere alla stessa tutti i diritti sulle invenzioni di cui ai nn. 1 e 2 cui detta persona pervenga nel corso dell'attività di ricerca del Centro, che non siano già acquisiti dall'Università a titolo originario.

#### Art. 5

A meno che la IBM non vi consenta per iscritto, le parti convengono di non invitare alcun Ente di cui all'art. 5 della convenzione menzionata in premessa a partecipare alle attività del Centro, qualora lo Ente stesso non assuma nei confronti della IBM le stesse obbligazioni assunte dall'Università ai sensi di questo atto.

#### Art. 6

L'Università si impegna a sottoscrivere tutte le scritture con terzi, persone ed Enti, o altri documenti ed a compiere ogni altro atto necessario o utile per eseguire le obbligazioni derivanti dalle disposizio-

ni che precedono.

Art. 7

Le disposizioni della presente convenzione non si applicano alle eventuali invenzioni, ritrovati o metodi tutelabili da brevetto cui si pervenga da parte dei dipendenti della IBM, la quale mantiene in esclusiva tutti i propri diritti al riguardo, ma potrà eccezionalmente concedere all'Università una licenza non esclusiva e gratuita per l'uso dei brevetti ottenuti dalla IBM per invenzioni, ritrovati o metodi cui i dipendenti IBM siano pervenuti in relazione all'attività del Centro.

Art. 8

Il presente atto, stipulato nell'interesse dell'Università degli Studi di Pisa, è redatto in carta bollata e sarà registrato in esenzione dalla tassa di registro, a norma dell'art.45 della legge 24.7.1962, n.1073.

Pisa 5 luglio 1965

*Alexander S. ...*



7 LUG 1965 11625 413  
Katte L. ...

*[Signature]*

